



**Ministero delle Attività Produttive**

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO  
LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

SERVIZIO CENTRALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO  
UFFICIO B4 - REGISTRO DELLE IMPRESE

Roma, lì 12 agosto 2003

Prot. n. 556122

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA  
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA  
**LORO SEDI**

ALLA REGIONE AUTONOMA  
DELLA VALLE D'AOSTA - Assessorato dell'industria,  
dell'artigianato e dell'energia  
**11100 - AOSTA**

**LETTERA CIRCOLARE**

**e, p.c. :** ALLA REGIONE AUTONOMA SICILIA  
Assessorato della cooperazione, del commercio,  
dell'artigianato e della pesca  
**90100 - PALERMO**

ALLA REGIONE AUTONOMA  
FRIULI-VENEZIA GIULIA  
Presidenza della Giunta - Segreteria Generale - Servizio  
di vigilanza sugli enti  
**34133 - TRIESTE**

ALLA REGIONE AUTONOMA  
TRENTINO-ALTO ADIGE  
Ufficio di vigilanza Camere di commercio  
**38100 - TRENTO**

ALLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA  
Assessorato industria e commercio  
**09100 - CAGLIARI**

UNIONCAMERE  
Piazza Sallustio, 21  
**00187 - ROMA**

INFOCAMERE S.c.p.a.  
**Sedi di ROMA e PADOVA**

ALL'ISTITUTO  
GUGLIELMO TAGLIACARNE  
Via Appia Pignatelli, 62  
**00178 - ROMA**

Oggetto: decreto ministeriale 8 agosto 2003 – Prosecuzione della sperimentazione relativa al deposito per via telematica dei bilanci d'esercizio e situazioni patrimoniali.

L'implementazione del sistema di trasmissione dei dati concernenti l'attività delle imprese, in via telematica al Registro delle imprese, ha reso opportuna ad avviso della scrivente la reiterazione della sperimentazione dell'invio dei bilanci ed atti connessi, mediante utilizzo di firma digitale, già introdotta con i decreti dirigenziali 21 marzo 2001 e 19 marzo 2002, rispettivamente per gli anni 2001 e 2002, e da ultimo con il decreto ministeriale 20 marzo 2003; ciò al fine di consentire soprattutto la continuazione della sperimentazione, anche in relazione al differimento dei termini previsti dall'art. 8-bis del DL 147/03, convertito in legge 1 agosto 2003, n. 200 e quindi di consentire di assumere un grado di totale confidenza con lo strumento telematico e la firma digitale-elettronica che diverrà poi obbligatoria, senza eccezioni, dal 31 ottobre p.v.

E' stato quindi predisposto l'allegato decreto ministeriale, firmato dal Ministro in data 8 agosto 2003, che proroga al 31 ottobre 2003 la sperimentazione del deposito per via telematica o su supporto informatico dei bilanci di esercizio e situazioni patrimoniali.

Tale decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale **ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.**

IL DIRETTORE dell'UFFICIO  
f.to Marco Maceroni



# *Il Ministro delle Attività Produttive*

**Vista** la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, regolamento di attuazione dell'articolo 8 della predetta legge n. 580 del 1993;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

**Vista** la legge 24 novembre 2000, n. 340, ed in particolare l'art. 31, comma 2, che prevede che decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, così come modificato dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137;

**Vista** la deliberazione n. 42 del 13 dicembre 2001 dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, recante le regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

**Visto** il decreto dirigenziale 21 marzo 2001 con il quale, in vista dell'obbligo di cui all'articolo 31, comma 2, della citata legge n. 340 del 2000, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono state autorizzate a sperimentare, per la durata di un anno, il deposito per via telematica o su supporto informatico dei bilanci d'esercizio e situazioni patrimoniali, secondo le "Indicazioni tecniche" allegate al decreto stesso, reiterato in data 19 marzo 2002;

**Vista** la legge 28 dicembre 2001, n. 448 ("Legge finanziaria 2002") ed in particolare l'articolo 3, comma 13, che ha prorogato di un anno l'entrata in vigore del predetto articolo 31, comma 2, della legge n. 340 del 2000;



# *Il Ministro delle Attività Produttive*

**Vista** la legge 27 dicembre 2002, n. 284, ed in particolare l'art. 13 ter, che ha fissato al 1 luglio 2003, la data entro la quale tutte le formalità presso il Registro delle Imprese devono essere eseguite mediante l'utilizzo della firma digitale ed in via telematica;

**Visto** l'art. 8bis del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modifiche in legge 1 agosto 2003, n. 200, che ha prorogato detto termine al 31 ottobre 2003;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 maggio 2002 n. 127 che ha modificato la tariffa dell'imposta di bollo, disponendo per le domande denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica è dovuta l'imposta in misura forfettaria

**Considerato** che la precedente fase di sperimentazione ha consentito un graduale avvicinamento degli operatori al sistema telematico di invio degli atti, istanze e denunce al Registro delle Imprese;

**Ritenuto opportuno** adeguare la durata della sperimentazione al nuovo termine individuato dalla citata legge n. 200 del 1 agosto 2003, proseguendo nella verifica dell'operatività degli uffici del registro delle imprese per l'accoglimento delle domande, delle denunce e degli atti che le accompagnano per via telematica in vista della prossima entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 31, comma 2, della citata legge n. 340 del 2000, come più volte modificato ed integrato;

DECRETA

## **Art. 1**

1. Il termine di cui al decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 marzo 2003, pubblicato in G.U. – Serie generale - 31 marzo 2003, n. 75, è prorogato al 31 ottobre 2003.
2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate a continuare la sperimentazione alle condizioni previste dal sopra citato decreto ministeriale e secondo le "Indicazioni tecniche" allegate a quel decreto.



# *Il Ministro delle Attività Produttive*

## **Art. 2**

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL MINISTRO  
(Antonio Marzano)  
*F.to A. Marzano*

**Roma, 8 agosto 2003**